

# L'introduzione del trust in Svizzera: vietato sbagliare l'approccio fiscale

Una proposta alternativa a quella contenuta nell'avamprogetto di legge per quanto attiene all'imposizione del trust



**Simona Genini**

Avvocato,  
LL.M. International Tax Law,  
Titolare SIGE Consulenze



**Samuele Vorpe**

Professore SUPSI di diritto tributario,  
Responsabile del Centro competenze  
tributarie della SUPSI,  
Of counsel at COLLEGALStudio  
legale e notarile Attorneys at law

Il 12 gennaio scorso il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha avviato un'importante procedura di consultazione, che si concluderà il 30 aprile prossimo e che riguarda l'introduzione dell'istituto giuridico del *trust* nel diritto svizzero. Si tratta di uno strumento molto utile per la strutturazione patrimoniale e la pianificazione successoria e/o aziendale di origine anglosassone. Questo può essere definito come un rapporto giuridico di diritto privato in virtù del quale determinati beni (beni in *trust* o *trust fund*) sono stati posti sotto il controllo di una persona (il *trustee*) incaricata di amministrarli e di disporne nell'interesse di un beneficiario o per uno scopo preciso. La Svizzera lo ha riconosciuto ufficialmente ratificando la Convenzione dell'Aja nel 2007. Dopo diversi tentativi, il Parlamento ha dato finalmente mandato al Governo per elaborare un disegno di legge in tal senso. Da qui la procedura di consultazione in esame. Nella migliore delle ipotesi, il *trust* potrebbe poi essere realtà dal 2024 e verrebbe regolato nel Codice delle obbligazioni.

Attualmente non esiste una normativa esplicita sul trattamento fiscale dei *trust*. Per regolamentare il trattamento fiscale dei *trust* costituiti secondo il diritto estero (e riconosciuti attraverso la Convenzione dell'Aja) che presentano un legame con la Svizzera, nel 2007, la Conferenza fiscale svizzera ha pubblicato la Circolare n. 30, con la quale viene spiegato il trattamento fiscale secondo il punto di vista delle autorità fiscali. Detta Circolare è stata ripresa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (Circolare n. 20) ed è vincolante per quante attiene l'imposta federale diretta e l'imposta preventiva.

Esistono sostanzialmente tre tipologie di *trust*: quello revocabile, quello irrevocabile fisso e quello irrevocabile discrezionale. Nel caso del *trust* revocabile (*revocable trust*), il disponente non si priva definitivamente dei beni attribuiti al *trust*, per cui dal punto di vista fiscale, i beni e gli utili che ne derivano continuano a essergli attribuiti (cd. *trust* trasparente). Nel caso del *trust* irrevocabile fisso (*irrevocable fixed interest trust*), il disponente si priva definitivamente dei beni attribuiti al *trust* e la cerchia dei beneficiari, così come

l'ammontare e il momento della liberalità ai beneficiari sono ben definiti nell'atto costitutivo del *trust*. I beneficiari sono, quindi, identificati e hanno una pretesa certa che posso far valere in giudizio. In tal modo è possibile attribuire i beni e i relativi redditi in *trust* ai beneficiari. Vi è da considerare un'imposta di donazione/successione tra disponente e beneficiari all'atto della costituzione.

Per queste due prime tipologie di *trust*, l'avamprogetto di legge posto in consultazione prevede una codifica nella legge tributaria rispetto a quanto stabilito dalla Circolare citata. Il modo di procedere può essere condivisibile. L'imposizione fiscale di queste due fattispecie sotto l'egida delle Circolari non ha mai creato problemi nella pratica.

Vi è poi la terza tipologia che riguarda il *trust* irrevocabile discrezionale (*irrevocable discretionary trust*). In questo caso il disponente si priva definitivamente dei beni attribuiti al *trust*. I diritti dei beneficiari di un *irrevocable discretionary trust* costituiscono semplicemente un'aspettativa. L'ammontare e il momento delle eventuali prestazioni non sono definiti, poiché dipendono dal potere discrezionale del *trustee*. Anche in tal caso è necessario considerare un'imposta di donazione o successione all'atto della costituzione.

Per questo tipo di *trust* l'avamprogetto di legge dopo aver valutato molteplici varianti (ben sette che fanno capire come le opinioni degli addetti fossero disparate e discordanti) ne propone una volta ad istituire un nuovo soggetto fiscale autonomo alla stregua delle fondazioni, cioè il *trust* revocabile discrezionale (*irrevocable discretionary trust*) nel capitolo delle persone fisiche, prevedendo l'imposizione del *trust* in quanto tale e dei redditi in capo ai beneficiari una volta distribuiti.

Diversamente dall'avamprogetto di legge, sarebbe meglio immaginare la figura del *trust* irrevocabile discrezionale (*irrevocable discretionary trust*) nel capitolo delle persone giuridiche, accanto alle fondazioni. Questa soluzione ben si adatterebbe alla sistematica di legge, essendo questa tipologia di *trust* un soggetto fiscale autonomo, diversamente dall'avamprogetto

di legge, dove tale tipologia sarebbe posizionata accanto alle altre due (*revocable trust* e *irrevocable fixed interest trust*), che sono dei soggetti trasparenti. Il *trust* in quanto tale diverrebbe, quindi, a tutti gli effetti un soggetto fiscale che potrebbe beneficiare, tra le altre cose, delle Convenzioni di doppia imposizione.

La soluzione preconizzata nell'avamprogetto porta ad una tripla tassazione, con l'imposta sulle donazioni o successioni al momento dell'apporto dei beni in *trust*, con l'imposta sull'utile delle fondazioni durante l'esistenza del *trust* e con l'imposta sul reddito al momento della distribuzione ai beneficiari il che rende ben poco attrattivo l'utilizzo di questo strumento.

Al fine di garantire la neutralità della forma giuridica e la parità di trattamento tra azionisti e soci da un lato, e beneficiari di un *trust* irrevocabile discrezionale dall'altro, i redditi distribuiti ai beneficiari dovrebbero essere tassati in misura parziale come i dividendi, la cui percentuale dovrebbe essere decisa dai Cantoni conformemente alla loro autonomia fiscale.

Quanto proposto permetterebbe di garantire un'attrattività fiscale del *trust* irrevocabile discrezionale come soggetto fiscale autonomo con le aliquote delle fondazioni, garantendo allo stesso tempo ai Cantoni una propria autonomia nella percentuale di imposizione parziale delle prestazioni provenienti da *trust* irrevocabile discrezionale.

Venendo, infine, alle imposte di successione e di donazione che, come noto, sono di competenza esclusiva dei Cantoni, si potrebbe suggerire loro un differimento dell'imposizione in caso di costituzione di un *trust* irrevocabile discrezionale. Queste imposte potranno essere prelevate al momento del versamento del capitale – inizialmente devoluto dal disponente al *trustee* – al beneficiario del *trust* secondo la discrezionalità del *trustee* e, in ultima battuta, al momento dello scioglimento per decisione o per legge del *trust* irrevocabile discrezionale. In questo modo, l'aumento di patrimonio dei beneficiari verrebbe assoggettato alle imposte di successione o donazione solamente quando essi ne diverranno effettivamente i legittimi proprietari, non trattandosi più di una mera aspettativa.

La componente fiscale è importante e, così come proposta, è dissuasiva al punto da poter far naufragare un progetto che nel suo insieme offre dei miglioramenti importanti alle famiglie, alle società e alla piazza finanziaria svizzera: per questo motivo dev'essere rivista.